

Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

FIDUCIA

- istituto giuridico nuovo introdotto dal Codice Civile (articoli 773-791);
- *è l'operazione giuridica con la quale uno o più costitutori trasferiscono diritti reali, diritti di credito, fideiussioni o altri diritti patrimoniali o un insieme di tali diritti, presenti o futuri, nei confronti di uno o più fiduciari esercenti tali diritti con uno scopo ben preciso, a vantaggio di uno o più beneficiari;*

- la fiducia è espressamente regolamentata per legge o tramite contratto steso nella forma autenticata;
- alla cessazione del contratto, l'asse patrimoniale si trasferisce al beneficiario o, in sua assenza, al costitutore
- il contratto di fiducia è colpito dalla nullità assoluta se con lui si realizza una liberalità indiretta a vantaggio del beneficiario;

Parti contraenti del contratto di fiducia:

- **costitutore** – *puo' essere* qualsiasi persona fisica o giuridica;
- **fiduciario** – soltanto gli istituti di credito, le società di investimenti e amministrazione degli investimenti, le società di servizi di investimenti finanziari, le società di assicurazione e riassicurazione, i notai pubblici, gli avvocati.
- **il beneficiario della fiducia puo' essere il costitutore, il fiduciario o un terzo.**

Contenuto del contratto di fiducia

Il contratto di fiducia, sotto pena di nullità, deve contenere:

- i diritti reali, i diritti di credito, le fideiussioni o ogni altro diritto patrimoniale trasferito
- la durata del trasferimento, che non puo' superare 33 anni a partire dalla data della sua conclusione
- l'identità del costitutore o dei costitutori
- l'identità del fiduciario o dei fiduciari
- l'identità del beneficiario o dei beneficiari o almeno le regole che consentono la loro determinazione
- lo scopo della fiducia e l'estensione dei poteri di amministrazione e di disposizione del fiduciario/dei fiduciari
- le condizioni in cui il fiduciario rende conto al costitutore dell'adempimento dei suoi obblighi
- i lassi di tempo ai quali il fiduciario rende conto al beneficiario ed al rappresentante del costitutore

Formalità riguardanti il contratto di fiducia

1. Registrazione fiscale

- sotto pena di nullità assoluta, il contratto di fiducia e le sue modifiche devono essere registrati, su richiesta del fiduciario, entro un mese dalla data della conclusione, presso l'organo fiscale competente a gestire le somme dovute dal fiduciario al bilancio generale rafforzato dello Stato.
- quando l'asse patrimoniale fiduciaria contiene diritti reali immobiliari, questi sono registrati, sotto la

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

stessa pena, presso il reparto specializzato dell'autorità della pubblica amministrazione locale competente per la gestione delle somme dovute ai bilanci locali degli enti amministrativi-territoriali competenti per la zona dove si trova l'immobile.

2. Opponibilità della fiducia

- la fiducia è opponibile ai terzi dalla data dell'annotazione sull'Archivio Elettronico di Garanzie Reali Immobiliari;
- l'iscrizione dei diritti reali immobiliari, incluse le garanzie immobiliari oggetto del contratto di fiducia si fa anche nel libro fondiario, per ogni singolo diritto

3. Requisiti speciali di forma

- se per la trasmissione di alcuni diritti è necessario adempiere ad alcuni requisiti speciali di forma, sarà concluso un *atto separato* con l'osservanza dei requisiti legali.

Responsabilità del fiduciario per i danni recati

- per i danni recati con gli atti di conservazione o amministrazione dell'asse patrimoniale fiduciaria, il fiduciario è responsabile soltanto con gli altri diritti inclusi nel suo patrimonio.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.